



**Procedura operativa per la
Gestione delle
informazioni
privilegiate**

Approvata dal CDA il 20 dicembre 2016

**PROCEDURA PER LA
GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO
DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE**

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il 3 luglio 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo (“**Market Abuse Regulation**” di seguito il “**MAR**”) relativo agli abusi di mercato (che sostituirà l’attuale quadro normativo introdotto dalla Direttiva 2003/6/CE (“MAD1”), istituendo un quadro comune di regolamentazione in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Con tale normativa il legislatore europeo ha inteso aggiornare e rafforzare il quadro previgente al fine di prevenire gli abusi di mercato e per rafforzare la tutela degli investitori e la fiducia nel mercato.

Ai fini della predisposizione della presente procedura si è tenuto conto del seguente quadro normativo:

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016 (“ITS 1055”);
- *Guide lines on the Market Abuse Regulation* pubblicate dall’ESMA (European Securities and Markets Authority) (in seguito le “Guide lines ESMA”).
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”).

2. PREMESSA

- 2.1 La presente procedura disciplina sia la gestione interna, sia la comunicazione esterna delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Riservate (entrambe, come di seguito definite) riguardanti l’Emittente e le società da essa controllate (congiuntamente alla Società, il “**Gruppo**”).
- 2.2 La Procedura è finalizzata ad assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate; la Procedura, in particolare, è volta a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l’abuso di Informazioni Privilegiate.

- 2.3 Al rispetto della Procedura sono tenuti tutti i componenti gli organi sociali, i dipendenti e i collaboratori dell’Emittente e delle società controllate che si trovino ad avere accesso per qualsiasi ragione ad informazioni riservate e privilegiate (in seguito i “**Soggetti Obbligati**”).
- 2.4 La presente procedura è una componente fondamentale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società, nonché parte integrante del complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3. DEFINIZIONE DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

- 3.1 In ossequio all’articolo 7 M.A.R., per “informazione privilegiata” si intende un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli strumenti finanziari della stessa e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari (l’“**Informazione Privilegiata**”).
- 3.2 Una Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- 3.3 Il M.A.R. stabilisce che nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate informazioni di carattere preciso tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo prolungato che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuro.
- 3.4 Una informazione si ritiene sia Informazione Privilegiata quando, se resa pubblica, può influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari ovvero quella informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
- 3.5 Una tappa intermedia in un processo prolungato si intende un’informazione privilegiata se presenta i caratteri di informazione privilegiata richiesti dalla normativa applicabile e qui enunciati.
- 3.6 Le informazioni riservate relative, direttamente o indirettamente, alla Società, ai suoi strumenti finanziari, che non possano essere qualificate come informazioni privilegiate nei termini sopra indicati e in conformità della normativa vigente, sono soggette a riservatezza (le “**Informazioni Riservate**”).

- 3.7 La comunicazione di Informazioni Riservate a soggetti terzi può avvenire esclusivamente:
- (i) a seguito di sottoscrizione di un apposito accordo di riservatezza da predisporre a cura della Società;
 - (ii) nel rispetto delle modalità indicate all'articolo 114, quarto comma, del TUF.

4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.

- 4.1 I destinatari delle Informazioni Riservate sono obbligati:

- ✓ mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti;
- ✓ utilizzare le informazioni ed i documenti riservati esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
- ✓ mantenere la segretezza circa le Informazioni Riservate;
- ✓ trattare le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria accortezza affinché la circolazione delle stesse nel contesto aziendale possa avvenire in modo da non precludere il carattere riservato delle informazioni stesse;
- ✓ rispettare le disposizioni contenute nella presente procedura;
- ✓ il destinatario della documentazione relativa all'Informazione Riservata deve conservarla in modo tale da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate;
- ✓ la trasmissione a terzi di documenti o informazioni inerenti l'Informazione Riservata, nel normale esercizio della propria mansione, è subordinata alla verifica che i destinatari siano tenuti ad un obbligo di riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevuti.

- 4.2 La procedura per la comunicazione e gestione delle informazioni privilegiate è strettamente connessa alla procedura per la gestione e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate della Società (c.d. “*Procedura Insider Trading*”) alla quale si rimanda.
- 4.3 Il registro dei soggetti che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate è tenuto in formato elettronico, in conformità al modello riportato nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016.

5. VALUTAZIONE DEL CARATTERE PRIVILEGIATO DELLE INFORMAZIONI.

5.1 La valutazione sulla natura privilegiata dell'informazione e, di conseguenza, sull'opportunità di comunicarla al mercato e quando comunicarla al mercato è effettuata dall'Amministratore Delegato e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può sottoporre la citata valutazione al giudizio del consiglio di amministrazione che può deliberare sulla necessità/opportunità di comunicare al mercato l'Informazione Privilegiata o, in presenza delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sulla facoltà di attivare la procedura del Ritardo.

6. COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO D'INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.

- 6.1 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire mediante diffusione di un apposito comunicato autorizzato dall'Amministratore Delegato e/o dal Presidente in via disgiunta tra loro. Il comunicato stampa può essere autorizzato anche dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
- 6.2 Il comunicato è redatto in lingua italiana e viene immesso a cura dell'Ufficio Investor Relator nel circuito SDIR-NIS organizzato e gestito da Borsa Italina S.p.A. e, attraverso di esso, è trasmesso alla Consob e alle agenzie di stampa collegate al sistema. Il comunicato è tempestivamente pubblicato anche sul sito web della Società. Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere immesse nello SDIR-NIS.
- 6.3 E' responsabilità dell'Amministratore Delegato, con il supporto delle funzioni aziendali, assicurare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione. L'Amministratore Delegato deve assicurarsi che le Informazioni Privilegiate comunicate al mercato non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.
- 6.4 La bozza dei comunicati stampa relativi a dati contabili o fatti rilevanti oggetto di delibera consiliare - quali, a titolo meramente esemplificativo, bilanci, relazioni trimestrali e semestrali ed altri dati contabili, conferimenti, acquisizioni, cessioni, fusioni ed altre operazioni straordinarie, nonché modifiche statutarie – viene contestualmente approvata dal consiglio stesso, fatta salva la facoltà del Presidente o dell'amministratore delegato, in via disgiunta, di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie all'atto della diffusione di tali comunicati ai sensi di legge.

- 6.5 Qualora sia Borsa Italiana e/o la Consob a sollecitare la diffusione al mercato di un comunicato, l’Ufficio Investor Relator della Società provvede alla tempestiva predisposizione del comunicato e, prima che lo stesso venga pubblicato, lo invia all’Amministratore Delegato e/o al Presidente per l’autorizzazione alla diffusione.
- 6.6 In caso di comunicati in adempimento all’art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998 la Società segue la medesima procedura indicata nel precedente punto 6.5 avendo riguardo del rispetto dei termini indicati dalle Autorità di Vigilanza e dalla normativa vigente.
- 6.7 Le comunicazioni al pubblico relative la diffusione di una Informazione Privilegiata devono essere divulgate in modo completo e tempestivo, secondo le modalità previste dalla presente Procedura e dalla vigente normativa di legge e regolamentare, al fine di evitare possibili discriminazioni e asimmetrie informative tra i destinatari. La Società deve provvedere, tempestivamente, a comunicare al pubblico ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note.
- 6.8 Le Informazioni Privilegiate comunicate al mercato sono stoccate per un periodo di 5 anni nel sistema SDIR-NIS e sul sito web della Società.

7. REGIME DEL RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

- 7.1 La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate quando:
 - i. la tempestiva comunicazione potrebbe pregiudicare i legittimi interessi della Società;
 - ii. l’Informazione Privilegiata riguarda uno stato temporaneo della Società a cui gli Amministratori stanno ponendo rimedio;
 - iii. la tempestiva comunicazione potrebbe avere effetti eccessivamente penalizzanti per i prezzi dei titoli emessi dalla Società, avendo guardo anche del contesto economico di riferimento;
 - iv. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il mercato;
 - v. la Società è in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate.
- 7.2 La decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell’Informazione Privilegiata è assunta dal Presidente e/o dall’Amministratore Delegato, nonché, ove ne ravvisino l’opportunità, la decisione può essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione.
- 7.3 La riservatezza si considera decaduta nel caso in cui vi siano fughe di notizie (“*rumors di mercato*”) che si riferiscono in modo esplicito e preciso all’Informazione Privilegiata la cui

comunicazione al mercato sia stata ritardata; in tal caso, non essendo garantita la riservatezza di tale informazione, la Società deve provvedere alla sua diffusione (l'articolo 17, par. 7, MAR).

- 7.4 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, par. 8, MAR, quando la Società, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica - anche in modo non intenzionale - un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ha l'obbligo di dare tempestivamente e integrale comunicazione al pubblico di tale Informazione Privilegiata, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.
- 7.5 Ai sensi dell'art. 17 del MAR, quando la Società comunica con ritardo una Informazione Privilegiata, notifica il ritardo *ex post* alla Consob, ossia immediatamente dopo che le informazioni sono state rese note al pubblico.